



DATA	UFFICIO	AUTORE TESTO	REDAZIONE	ANNO SCOLASTICO	CIRCOLARE N.
<b>24/11/20</b>	<b>UCO</b>	DS	DL	2020 2021	<b>067</b>

⇒ **AL RESPONSABILE DELLA COMUNICAZIONE**  
DELLE SEDI SOTTO-INDICATE DALLA FRECCIA

INFANZIA							PRIMARIA						SECONDARIA		UFFICI
A OFF	A ROM	A MAD	A RIC	A MEL	A SAL	A IZA	E OFF	E ROM	E MAD	E RIC	E IZA	E SAL	M OFF	M ROM	OFF
↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑

PUBBLICAZIONE SU SITO		TRASMISSIONE		PRIORITÀ		È PREVISTA RESTITUZIONE DI COPIA FIRMATA			
si	no	mail	posta interna	normale	importante	per ricevuta da parte del responsabile comunicazione	per presa visione da parte del personale (elenco allegato)	per adesione da parte del personale (elenco allegato)	no
X		X			X				X

⇒	DOCENTI
	⇒ TUTTI

**OGGETTO:** ORARIO DI SERVIZIO E INDICAZIONI ORGANIZZATIVE PER LA DIDATTICA INTEGRATA

La Nota MI n. 2002 del 9 novembre 2020, che riprende la Nota MI n. 1934 del 26 ottobre 2020, offre indicazioni e chiarimenti relativi all'orario di servizio dei docenti e alle modalità di erogazione della DDI, sulla scorta dell'ipotesi di Contratto collettivo nazionale integrativo relativo alla didattica a distanza sottoscritto il 25 ottobre 2020.

**Orario di servizio**

«Sulla base dell'articolo 2 [del Decreto legge 22 aprile 2020 n. 22] il personale docente è tenuto al rispetto del proprio orario di servizio, anche nel caso in cui siano state adottate unità orarie inferiori a 60 minuti, con gli eventuali recuperi, e alle prestazioni connesse all'esercizio della professione docente, nelle modalità previste dal Piano DDI.

In particolare, il docente assicura le prestazioni in modalità sincrona al gruppo classe o a gruppi circoscritti di alunni della classe, integrando dette attività in modalità asincrona a completamento dell'orario settimanale di servizio, sulla base di quanto previsto nel Piano DDI. Per la rilevazione delle presenze del personale e degli allievi è utilizzato il registro elettronico (art. 5). [...]

Per quanto concerne le attività funzionali all'insegnamento, è da rimarcare come esse si svolgano secondo il calendario annuale delle attività, che può essere rivisto a seconda delle specifiche situazioni, ma che è strumento organizzativo atto alla garanzia della funzionalità dell'istituzione, nei suoi adempimenti collegiali, da un lato; dall'altro garanzia della programmazione dei tempi di vita dei lavoratori.

Si rammenta la necessità, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, lettera s) del DPCM 3 novembre 2020, di svolgere le riunioni degli organi collegiali in modalità a distanza, fermo restando quanto disposto all'articolo 22, comma 4, punto c8 del CCNL 2016/18. Il docente ha facoltà di introdurre, come peraltro possibile nell'attività didattica svolta in presenza, gli opportuni momenti di pausa nel corso della lezione in DDI, anche in funzione della valorizzazione della capacità di attenzione degli alunni. Tale possibilità è prevista anche nel caso siano state adottate unità orarie inferiori a 60 minuti».

Da ciò si evince che anche in vigenza di didattica a distanza (per tutte o parte delle classi) l'orario di servizio deve essere rispettato nel suo monte ore complessivo.

**Nella scuola dell'infanzia**

In caso di sospensione delle attività in presenza, nella scuola dell'infanzia si opererà per l'attuazione dei "Legami Educativi a Distanza" (LEAD), secondo quanto verrà suggerito in un'apposita circolare. Salvo circostanze particolari, per le quali verranno individuate specifiche soluzioni, l'orario di servizio dei docenti sarà dedicato alla preparazione delle attività e alla realizzazione dei contatti previsti nella LEAD, in modalità



a distanza. In questo caso i docenti espletano la propria prestazione lavorativa dal proprio domicilio.

### **Nella scuola primaria**

Nella scuola primaria la didattica a distanza ammonta ad almeno 15 ore settimanali (10 per le classi prime), circa la metà del monte-ore della didattica in presenza (30 ore). Come già suggerito nella circ. n. 42 del 3 novembre 2020, in linea di massima la scansione oraria giornaliera potrà rimanere quella della didattica in presenza con riduzione da due a un'ora per lo svolgimento della singola disciplina (60 minuti comprensivi di alcuni minuti di pausa).

Si tratta di un'indicazione di massima che può prevedere aggiustamenti e correzioni, nel primario interesse di favorire il processo di apprendimento degli allievi, tenuto conto di particolari situazioni (la necessità di dedicare più ore ad una disciplina, l'assenza di un docente del team, l'utilità di suddividere il gruppo classe per lo svolgimento di particolari attività, ecc.).

Come specificato all'art. 4 del Regolamento d'Istituto per la Didattica digitale integrata, alle ore in modalità sincrona potrebbero essere aggiunte ore in piccolo gruppo (per attività di recupero/potenziamento, per verifiche o interrogazioni, ecc.) e eventualmente ore in modalità asincrona (video-lezioni preparate dal docente).

Nella fase attuale, salvo modificazioni che introducano una didattica a distanza generalizzata, essa viene attuata per il periodo di quarantena che dura un massimo di due settimane.

In questo contesto i docenti predisporranno - di concerto con il Responsabile di plesso - un quadro orario settimanale (o bisettimanale) nel quale venga definito l'orario della classe e l'orario di ciascun docente coinvolto, da presentare al Responsabile di plesso.

Tale orario potrà prevedere fino ad un massimo di due ore calcolate forfettariamente per la preparazione delle lezioni (sincrone o asincrone), ore per attività con alunni con bisogni speciali e alcune ore in cui il docente rimane a disposizione del plesso per eventuali sostituzioni o attività (in presenza).

Gli insegnanti impegnati nella loro consueta attività con le classi in presenza ma che dovessero svolgere lezioni sincrone con uno o più alunni oltre l'orario di servizio settimanale, registrano l'attività sul registro e potranno recuperare le ore prestate da eventuali ore di compresenza settimanali o richiedere il pagamento delle ore aggiuntive previo accordo con il RdP che richiede la compilazione della necessaria modulistica.

### **Nella scuola secondaria**

Nella scuola secondaria la didattica a distanza ammonta a 20 ore settimanali (21 ore per le classi dell'indirizzo musicale). L'orario giornaliero di compone di 6 spazi orari di 40 minuti ciascuno, comprensivi di alcuni minuti di pausa, secondo il modello della didattica in presenza. La durata delle pause potrà essere modulata a seconda delle circostanze e delle discipline.

Questo orario sarà integrato da un monte-ore settimanale previsto per le interrogazioni o attività di piccolo gruppo, definito da ciascun docente. Alle ore effettivamente svolte vengono forfettariamente conteggiati alcuni minuti settimanali per attività in modalità asincrona (90 minuti per i docenti che svolgono 2/3 dell'orario "a distanza; in proporzione per gli altri).

Sia nel caso di un orario che preveda solo didattica a distanza che in quello, attualmente in vigore, che prevede una modalità mista, ciascun docente è tenuto a rispettare il proprio orario di servizio (di norma 18 ore settimanali).

Ogni docente pianificherà - sentito il Consiglio di classe e d'intesa con il Responsabile di plesso - il proprio orario settimanale, che dovrà comprendere le modalità di "recupero" delle ore non svolte a completamento del proprio orario di servizio.

Tali ore a completamento potranno essere utilizzate in presenza con alunni con disabilità o con bisogni speciali, per lezioni in presenza o on line in piccolo gruppo per attività di recupero/potenziamento, per eventuali sostituzioni di colleghi assenti.

Sul registro elettronico devono essere segnalate tutte le attività che vengono attuate.

Si sottolinea che per le classi seconde e terze è prevista la didattica in presenza, per l'intero orario settimanale o per una sua parte, per alcuni alunni con disabilità e con BES, eventualmente con la partecipazione di alcuni compagni di classe. Le attività svolte in presenza da questi alunni devono vedere la partecipazione a turno di tutti docenti della classe e non del solo docente di sostegno.

### **Luogo di lavoro**

Circa il luogo di lavoro, la nota ministeriale afferma: «*La dirigenza scolastica, nel rispetto delle deliberazioni degli organi collegiali nell'ambito del Piano DDI, adotta, comunque, ogni disposizione organizzativa atta a creare le migliori condizioni per l'attuazione delle disposizioni normative a tutela della sicurezza e della salute della collettività, nonché per l'erogazione della didattica in DDI, anche autorizzando l'attività non in presenza, e garantendo che la prestazione lavorativa sia comunque erogata*».



La citata circ. 42 autorizzava già i docenti ad espletare – in tutto o in parte – la “prestazione lavorativa” anche dal proprio domicilio. Poiché ciò non deve andare a scapito della necessità di prestazione in presenza, va concordata con il Responsabile di plesso.

### **Personale docente in quarantena ovvero in isolamento fiduciario (QSA)**

La Nota ministeriale ribadisce: *«Anche in virtù di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 del Decreto 19 ottobre 2020 del Ministro per la pubblica amministrazione, il docente risultato positivo al Covid-19, ove espressamente posto in condizione di malattia certificata risulta impossibilitato allo svolgimento della prestazione lavorativa».*

Altro è il caso del docente in quarantena in quanto contatto di caso ma non positivo al Covid-19. Tale docente *«svolge la propria attività in modalità agile»* (Decreto del Ministero della Pubblica amministrazione del 19 ottobre 2020 art. 4 c. 2). In altri termini, il docente è tenuto a svolgere il proprio servizio anche se non può farlo, in nessun caso, in presenza in quanto costretto “all'isolamento fiduciario”.

A tale riguardo la Nota MI n. 1934 del 26 ottobre 2020 afferma: *«Per il docente l'eventuale prestazione lavorativa a distanza è da correlarsi alla condizione della classe o delle classi di cui il docente medesimo è titolare e alle possibilità organizzative delle istituzioni scolastiche, da verificare, da parte del dirigente scolastico, in riferimento alle situazioni effettive, con la possibilità di completare l'orario di servizio in attività di potenziamento o di supporto alla didattica».*

*Se l'intera classe del docente sarà stata posta in quarantena con sorveglianza attiva, al pari del docente stesso, il dirigente scolastico dispone che per quella classe le attività didattiche siano svolte in modalità di DDI, sia per il docente a sua volta in quarantena, sia – eventualmente – per tutti i docenti che di quella classe siano contitolari, anche se non posti in quarantena.*

*Questi ultimi potranno, infatti, svolgere la DDI da scuola, utilizzando devices e connettività dell'Istituto, come nei casi in cui la quarantena riguardi solo gli alunni delle classi. Il docente in quarantena, pertanto, svolgerà ordinariamente attività di docenza in DDI a vantaggio della classe o delle classi poste a loro volta in quarantena.*

*Qualora, invece, le classi del docente posto in quarantena non siano a loro volta nella stessa condizione, il docente posto in quarantena potrà svolgere attività di DDI, innanzitutto ogni qual volta sia prevista, da orario settimanale, la copresenza con altro docente della classe. La presenza nelle classi di titolarità del personale posto in quarantena potrà essere altresì garantita facendo ricorso a personale dell'organico dell'autonomia in servizio presso l'istituzione scolastica, individuando la necessità di garantire l'attività didattica come priorità temporanea rispetto allo svolgimento di altre eventuali attività non connesse all'insegnamento curricolare.*

*Per quanto attiene la circostanza dei docenti di sostegno, contitolari a pieno titolo delle classi in cui prestano servizio, si ritiene che la particolarità della loro funzione inclusiva per l'alunno con disabilità, in via ordinaria, debba essere considerata prioritaria rispetto alla necessità di gestione generalizzata del gruppo classe.*

*I Dirigenti scolastici, pertanto, potranno disporre il loro impiego in funzioni di supporto al docente in quarantena esclusivamente a orario settimanale invariato e nelle classi di cui siano effettivamente contitolari, sempre che non vi siano particolari condizioni ostative, legate alla necessità di gestione esclusiva degli alunni con disabilità loro affidati.*

*Nel caso in cui il docente di sostegno sia posto in quarantena, si ritiene di poter individuare, proprio nel principio della contitolarità sulla classe di tutti i docenti, la misura più idonea per garantire il diritto allo studio dell'alunno con disabilità, cui deve essere di norma consentita la frequenza delle lezioni in presenza.*

*Nella scuola primaria, in particolare, si potrà prevedere che il docente di sostegno posto in quarantena svolga le attività didattiche, opportunamente condivise e programmate in sede di programmazione settimanale, a favore dell'intero gruppo classe, potendosi temporaneamente attribuire la speciale presa in carico dell'alunno con disabilità al docente di posto comune della classe.*

*Ulteriore misura di intervento potrà essere individuata nella previsione di cui agli artt. 4 e 5 del dPR 275/1999, nel caso in cui sia ancora possibile, nel presente momento dell'anno scolastico, operare l'aggregazione di discipline in aree o ambiti disciplinari, ovvero la rimodulazione di alcune discipline in prospettiva plurisettimanale attraverso una diversa aggregazione oraria».*

Tali disposizioni dovranno tenere inevitabilmente conto di eventuali problemi di connettività presenti nei diversi plessi.

### **Sostituzione dei docenti assenti**

Per la sostituzione dei docenti assenti, relativamente alla didattica a distanza si opererà in questo modo:



- nella scuola secondaria, in relazione a classi che operano continuativamente con la didattica a distanza (classi seconde e terze) si procede come per la didattica in presenza, ossia con la sostituzione del docente assente per oltre 10 giorni;
- nella primaria e nella secondaria per la sostituzione di docenti in classi poste in quarantena (ossia per un numero limitato di giorni) non appare proficua la sostituzione con un supplente ma si attingerà alle ore che devono essere recuperate dai docenti in servizio sulla classe ed eventualmente ai docenti di sostegno;
- nella scuola dell'infanzia, se non in situazioni particolari, non si procederà alla sostituzione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Romano Dasti

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93)